

# Causa T-89/96

## British Steel pcl contro Commissione delle Comunità europee

«CECA — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Decisione individuale che autorizza la concessione di aiuti di Stato ad un'impresa siderurgica — Base giuridica — Artt. 4, lett. c), e 95, primo comma, del Trattato — Contropartite alla concessione di un aiuto pubblico — Mancata riduzione di capacità — Principio di non discriminazione — Violazione di forme sostanziali»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 7 luglio 1999 . . . . . II-2094

### Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data di conoscenza dell'atto — Carattere sussidiario — Data di pubblicazione (Trattato CECA, art. 33, terzo comma)*

2. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Autorizzazione della Commissione — Decisioni generali e individuali — Adozione di decisioni individuali al fine di autorizzare aiuti che non rientrano nelle categorie di aiuti autorizzate da una decisione generale — Competenza*  
[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95; decisione n. 3855/91/CECA]
3. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Autorizzazione della Commissione — Presupposti — Obbligo della Commissione di imporre riduzioni di capacità — Insussistenza — Presa in esame di considerazioni di ordine politico, economico e sociale*  
(Trattato CECA, art. 95)
4. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Autorizzazione della Commissione — Presupposti — Conciliazione degli obiettivi del Trattato — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
[Trattato CECA, artt. 3, 4, lett. c), e 95]
5. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Concessione di un aiuto non notificato preventivamente — Decisione ulteriore della Commissione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Legittimità — Ricorso dinanzi ai giudici nazionali*  
[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95]
6. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione CECA*  
(Trattato CECA, artt. 5, 15 e 33, secondo comma)
7. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Autorizzazione della Commissione — Procedura — Consultazione del comitato consultivo — Oggetto*  
(Trattato CECA, artt. 18, 19 e 95)

1. In mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole. Con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso decorre solo dal momento in cui il terzo interessato ha esatta conoscenza del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso.

Tuttavia, il criterio della data della conoscenza dell'atto in quanto dies a

quo per la presentazione del ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto.

2. Il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia costituisce un quadro normativo esaustivo e vincolante solamente per gli aiuti che esso elenca e che considera compatibili con il Trattato CECA. In tale contesto, detto codice istituisce un sistema globale destinato a garantire un trattamento uniforme, nell'ambito di un unico procedimento, di tutti gli aiuti che rientrano nelle categorie esenti da esso definite. La

Commissione è quindi vincolata da tale sistema soltanto quando valuta la compatibilità con il Trattato di aiuti considerati da detto codice. Essa non può pertanto autorizzare siffatti aiuti mediante una decisione individuale in contrasto con le norme generali stabilite da detto codice.

Al contrario, gli aiuti che non rientrano nell'ambito delle categorie esentate dal divieto per effetto delle disposizioni del codice possono fruire di una deroga individuale a tale divieto, qualora la Commissione ritenga, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale in forza dell'art. 95 del Trattato, che tali aiuti siano necessari per il conseguimento degli obiettivi del Trattato. Infatti, il codice degli aiuti non può avere per oggetto il divieto degli aiuti che non rientrano nelle categorie da esso elencate in modo esaustivo.

3. Non esiste nessuna regola o principio generale di diritto comunitario che obblighi la Commissione a imporre riduzioni di capacità a titolo di condizione preliminare alla concessione di aiuti statali nell'ambito CECA. L'unico obbligo della Commissione a tale riguardo è quello di imporre contropartite idonee a limitare gli effetti anticoncorrenziali degli aiuti e, conseguentemente, di evitare distorsioni inaccettabili della concorrenza. Nel caso in cui la Commissione ritenga che una riduzione delle capacità non sia possibile oppure non sia la soluzione più idonea agli obiettivi perse-

guiti, essa può sempre imporre altre contropartite, cioè limitazioni della produzione e delle vendite, purché risultino idonee a minimizzare l'impatto dell'aiuto sulla concorrenza.

Le valutazioni della Commissione non possono essere soggette a un sindacato basato unicamente su criteri economici. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale ai sensi dell'art. 95 del Trattato la Commissione può legittimamente tener conto di un ampio ventaglio di considerazioni di ordine politico, economico e sociale.

4. L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta, in linea di principio, gli aiuti di Stato nella misura in cui essi possono arrecare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi essenziali della Comunità stabiliti dal Trattato, in particolare all'instaurazione di un regime di libera concorrenza.

Tuttavia, detta disposizione non osta a che la Commissione autorizzi, in via derogatoria, basandosi sull'art. 95, primo e secondo comma, del detto Trattato, aiuti previsti dagli Stati membri e compatibili con gli obiettivi del Trattato al fine di far fronte a situazioni impreviste. La Commissione ha il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi del Trattato e, pertanto, di auto-

rizzare in base alla procedura da esso stabilita gli aiuti che le appaiono necessari per raggiungere detti obiettivi. Il requisito della necessità sussiste, in particolare, quando il settore interessato si trova di fronte a situazioni di crisi eccezionale. A tale riguardo, nell'ambito dell'attuazione del Trattato, esiste uno stretto nesso, in tempo di crisi, fra la concessione di aiuti all'industria siderurgica e l'opera di riorganizzazione che si rende necessaria per questa industria. Nell'ambito di tale attuazione, la Commissione valuta, in base alla propria discrezionalità, la compatibilità con i principi fondamentali del Trattato degli aiuti diretti ad accompagnare le misure di ristrutturazione. In tale contesto, il sindacato di legittimità deve limitarsi ad esaminare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti relativi al suo potere discrezionale a seguito di un travisamento o di un manifesto errore di valutazione dei fatti, oppure a causa di uno sviamento di potere o di procedura.

Tenuto conto della diversità degli obiettivi fissati dal Trattato, il ruolo della Commissione consiste nel garantire la permanente conciliazione di questi vari obiettivi, avvalendosi del suo potere discrezionale onde pervenire a soddisfare l'interesse comune. La Commissione, quando rileva eventuali contraddizioni tra i singoli obiettivi, deve concedere a uno degli obiettivi di cui all'art. 3 del Trattato la preminenza che può sembrarle imposta dalle circo-

stanze e dai fatti economici in base ai quali essa ha preso le sue decisioni.

A tale proposito, la privatizzazione di un'impresa al fine di garantirne la vitalità economica e la soppressione di posti di lavoro in misura ragionevole concorrono a realizzare gli obiettivi del Trattato, tenuto conto della delicatezza del settore siderurgico e del fatto che l'aggravarsi della crisi avrebbe rischiato di provocare perturbazioni estremamente gravi e persistenti nell'economia dello Stato membro interessato.

5. La mancanza di notificazione previa degli aiuti statali nell'ambito CEEA non è sufficiente a esimere né tanto meno a impedire alla Commissione di avviare un'azione in base all'art. 95 del Trattato e, eventualmente, di dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato comune.

Dal momento che la Commissione conclude che gli aiuti alla ristrutturazione di un'impresa siderurgica erano necessari al buon funzionamento del mercato comune e che essi non producevano inaccettabili distorsioni della concorrenza, la mancata notificazione non può inficiare la legittimità della

decisione impugnata né nel suo complesso né per quanto attiene all'aiuto non notificato preventivamente.

Inoltre, tale presa di posizione da parte della Commissione non impedisce agli amministrati lesi dal versamento anticipato dell'aiuto di adire il giudice nazionale chiedendo di dichiarare l'invalidità degli atti di esecuzione dell'aiuto irregolare o la concessione di una compensazione per pregiudizi eventualmente subiti, anche se l'aiuto è stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune.

zioni i destinatari dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA. Inoltre, la censura di un'insufficiente motivazione appare tanto meno fondata in quanto è pacifico che l'impresa interessata ha svolto un ruolo attivo nel procedimento di elaborazione della decisione impugnata per mezzo del proprio rappresentante in seno al Comitato consultivo e che essa conosceva i motivi di fatto e di diritto in base ai quali la Commissione ha giudicato gli aiuti compatibili con il mercato comune.

6. La motivazione di un atto dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Essa dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata. La motivazione di un atto dev'essere valutata altresì in funzione, segnatamente, dell'interesse che possono avere ad ottenere spiega-
7. Dal combinato disposto degli artt. 18, 19 e 95 del Trattato CECA emerge che la consultazione del Comitato consultivo mira, in primo luogo, a consentire a tutti gli operatori interessati di esprimere la propria opinione con riguardo alle proposte presentate dalla Commissione e, in secondo luogo, a consentire al Consiglio di prendere decisioni in base ad un dialogo esteso a tutti gli interessati. Conseguentemente, l'effetto utile della consultazione si esaurisce quando, da un lato, il Comitato ha avuto l'opportunità di esprimere la sua opinione in ordine a tutte le questioni sollevate essendo a conoscenza dell'insieme degli elementi necessari alla comprensione della situazione in esame e, dall'altro, il Consiglio ha avuto conoscenza di tale opinione in modo da poterne tener conto al momento della decisione definitiva.